



# CITTA' DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 43 del 11-03-2026**

**Oggetto: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE  
OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA  
DALL'INFESTAZIONE ANNO 2026**

### **IL SINDACO**

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) in quanto anche sul territorio nazionale si sono manifestati casi di malattie trasmesse da zanzare e di febbre di Chikungunia, West Nile, Dengue, Zika che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare;

RAVVISATA l'esigenza di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle larve delle suddette zanzare in particolare durante il periodo di maggiore attività vettoriale (dal 1° maggio al 30 novembre) e pertanto anche su aree private, in quanto gli interventi adalticidi risultano spesso inefficaci e di breve durata;

**RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni (sottovasi di fiori, bacinelle, annaffiatori, ecc...);**

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

DATO ATTO che il Comune, anche quest'anno, ha già predisposto il servizio di disinfestazione con l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali, contro le zanzare in aree pubbliche, **ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;**

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 07 aprile 2023 di approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2023" e il "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2023", a parziale modifica della D.G.R. n. 174 del 22/02/2019 e ss.mm.ii;

## **ORDINA**

### **A TUTTA LA CITTADINANZA DI:**

- **non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana** (barattoli, copertoni, rifiuti, fogli di nylon, buste di plastica, materiale vario sparso);
- **svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua** (bacinelle, bidoni, secchi, sottovasi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarli capovolgerli;
- **coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili** (bidoni, cisterne).

### **A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI/GESTORI DI EDIFICI DI:**

- **trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini** presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di giugno fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- **registrare i trattamenti in apposito quaderno/registro** e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- **provvedere al taglio periodico dell'erba** e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano nascondere microfocolai;
- **evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere** in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali;
- **evitare il ristagno delle acque meteoriche** o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza.

### **AI PROPRIETARI O DETENTORI, OVVERO A COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE INCOLTE E AREE DISMESSE, DI:**

- **mantenere le aree libere da sterpaglie**, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- **trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua**, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

### **AI CONSORZI, ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI PER ALLEVAMENTO, DI:**

- **curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici** allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, procedere autonomamente, dal mese di giugno al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- **trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua**, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

**A COLORO CHE DETENGONO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PNEUMATICI O ASSIMILABILI, DI:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di giugno al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

**ALL'INTERNO DEI CIMITERI:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

**AI RESPONSABILI DEI CANTIERI:**

- di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- provvedere – in caso di sospensione dell'attività del cantiere – alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare accumulo di acque meteoriche.

**AVVERTE**

la violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

**DISPONE**

in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

- la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- di rendere nota la presente ordinanza a tutti i cittadini e agli enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione;

**INFORMA**

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**DA' ATTO**

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, provvederà per quanto di rispettiva competenza la Polizia Locale e l'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
**MOZZO MATTEO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate.